

*Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”, art. 9.*

## **Disciplina dell’Albo regionale dei Festival del folklore. Linee Guida.**

### **Premessa**

Il presente documento disciplina l’istituzione dell’Albo regionale dei Festival del folklore in tutto il territorio regionale, come previsto dalla L.R. n.15/2014, art. 9. A tal fine sono di seguito indicati:

1. Le finalità dell’Albo;
2. La definizione di “*festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica*”;
3. I soggetti proponenti;
4. Le procedure per richiedere l’iscrizione all’Albo;
5. La valutazione di qualità;
6. Le modalità di tenuta, gestione e aggiornamento dell’Albo;
7. Le modalità di presentazione delle istanze e dei documenti;
8. Le modalità di raccolta e trattamento dei dati.

### **Art. 1 - Finalità**

1. La Regione promuove i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, riconoscendone il valore storico e culturale e la rilevante funzione di promozione delle tradizioni culturali, anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all’estero, e d’integrazione sociale.

2. Per raggiungere le finalità del comma 1, presso l’Assessorato competente in materia di cultura è istituito l’Albo regionale dei festival del folklore, di seguito denominato Albo, nel quale sono iscritti i festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica, che per storia, tradizione, valore artistico e culturale sono riconosciuti di interesse regionale (Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15, art. 9, comma 3).

3. L’iscrizione all’Albo costituisce condizione per l’accesso ai benefici previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera h) Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15.

## **Art. 2 - Definizione**

1. Rientrano nella definizione di festival di rappresentazione degli spettacoli di danza e musica popolare e folkloristica che possono richiedere l'iscrizione all'Albo, i festival di danza e musica popolare e folkloristica che per storia, tradizione, valore artistico e culturale sono riconosciuti di interesse regionale in quanto atti a promuovere e valorizzare lo sviluppo della cultura e della tradizione popolare regionale, anche nei confronti dei cittadini laziali residenti all'estero, e lo sviluppo sociale, economico e turistico dei territori.

2. I festival sono manifestazioni di danza e musica popolare e folkloristica, svolte a cadenza periodica, il cui programma prevede l'esibizione di più gruppi e spettacoli all'interno di un coerente progetto culturale atto a rappresentare il patrimonio immateriale della comunità locale ove si realizza.

## **Art. 3 – Soggetti proponenti**

1. Possono presentare la domanda di iscrizione all'Albo:

- a) Comuni del Lazio, in forma singola o aggregata con altri comuni, che hanno promosso o realizzato nei loro territori festival di cui all'articolo 2, per almeno due anni, nell'ultimo decennio.
- b) Soggetti pubblici e privati, con esclusione delle persone fisiche, in forma singola o aggregata, che hanno organizzato festival di cui all'articolo 2 per almeno due anni nell'ultimo decennio, purché il secondo anno ricada nell'ultimo quinquennio, e che presentino una dichiarazione del comune ove è stato svolto il festival, in merito all'effettiva capacità del festival stesso di rappresentare il patrimonio folcloristico musicale e coreutico della comunità di riferimento.

2. Tutti i soggetti interessati presentano la domanda secondo i criteri e le modalità di seguito indicati (artt. 4 e 7).

## **Art. 4 - Procedure per richiedere l'iscrizione**

1. I soggetti di cui all'articolo 3 devono presentare domanda di iscrizione alla Direzione regionale competente in materia di cultura (di seguito Direzione), entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. I termini per i successivi aggiornamenti dell'Albo sono indicati all'articolo 6.

2. Per i soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 l'istanza, redatta utilizzando l'Allegato A.1, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere corredata dalla copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e dalla seguente documentazione:

- a. Relazione dettagliata indicante le caratteristiche del festival di danza e musica popolare e folkloristica (di seguito *festival*), i contenuti e le attività svolte, i soggetti (quali associazioni, gruppi locali, ecc.) che operano ai fini della realizzazione del festival, il radicamento del festival nel repertorio etno-coreutico ed etno-musicale della comunità locale, l'impatto avuto sull'accrescimento socio-economico e culturale del territorio di riferimento;
- b. Documentazione fotografica e indicazione di eventuali siti web, video, ecc. a dimostrazione del livello di diffusione e promozione del festival;
- c. Dichiarazione attestante le spese sostenute dall'Amministrazione comunale con riferimento alle ultime due edizioni del festival;
- d. Dichiarazione attestante i contributi eventualmente ricevuti dalla Regione Lazio con riferimento al festival;
- e. Scheda di rilevazione-dati redatta utilizzando l'Allegato A.2, ai fini dell'inserimento nel portale Open Data Lazio. Il contenuto della scheda deve essere trasmesso anche in formato elettronico su apposito supporto informatico (CD/pen drive), utilizzando il file formato excel che sarà messo a disposizione sul sito della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) – argomento cultura.

3. Per i soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 3, l'istanza, redatta utilizzando l'Allegato A.1, e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. Dichiarazione del comune ove è stato svolto il festival, in merito all'effettiva capacità del festival stesso di rappresentare il patrimonio folkloristico musicale e coreutico della comunità di riferimento;
- b. Relazione dettagliata indicante le caratteristiche del festival di danza e musica popolare e folkloristica, i contenuti e le attività svolte, i soggetti (quali associazioni, gruppi locali, ecc.) che operano ai fini della realizzazione del festival, l'impatto avuto sull'accrescimento socio-economico e culturale del territorio di riferimento. La relazione deve inoltre indicare gli elementi necessari a valutare il grado di partecipazione e di coinvolgimento della comunità locale e del pubblico esterno alla comunità locale, ivi compresi i cittadini laziali residenti all'estero;
- c. Documentazione fotografica e indicazione di eventuali siti web, video, ecc., a dimostrazione del livello di diffusione e promozione del festival;
- d. Dichiarazione attestante le spese sostenute per le due ultime edizioni del festival realizzato;
- e. Dichiarazione attestante i contributi eventualmente ricevuti dalla Regione Lazio con riferimento al festival;

- f. Scheda di rilevazione-dati redatta utilizzando l'Allegato A.2, ai fini dell'inserimento nel portale Open Data Lazio. Il contenuto della scheda deve essere trasmesso anche in formato elettronico su apposito supporto informatico (CD/pen drive), utilizzando il file formato excel che sarà messo a disposizione sul sito della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) – argomento cultura.

### **Art. 5 - Valutazione di qualità**

1. Ai fini della valutazione delle domande di ammissione all'Albo sarà nominata un'apposita Commissione composta da cinque membri effettivi e dai relativi supplenti, che operano in caso di assenza o impedimento dei titolari, anche in occasione di singole riunioni, di cui tre sono interni alla Direzione e due esterni all'amministrazione regionale. I membri esterni sono scelti tra quelli inseriti nell'Elenco di esperti esterni di cui alla DE n.G06997 del 17/06/2016 ed operano a titolo gratuito. Dei tre membri effettivi fa parte il Dirigente dell'Area Benchmarking Culturale e Qualità, che svolge le funzioni di presidente della Commissione, e due funzionari della Direzione. La Commissione è integrata da un dipendente della Direzione con funzioni di segretario.
2. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale.
3. La valutazione delle domande di iscrizione all'Albo, da parte della citata Commissione, sarà svolta in base alle domande pervenute ritenute ammissibili a seguito di apposita istruttoria formale preliminare condotta dalla competente struttura regionale.
4. Non sono comunque ritenute ammissibili le domande:
  - I. presentate oltre i termini previsti dagli artt.4 e 6;
  - II. trasmesse con modalità diverse rispetto a quelle indicate nell'art.7;
  - III. presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 3;
  - IV. nelle ulteriori ipotesi previste dal citato dall'art. 7.
5. La valutazione delle domande ammissibili sarà svolta dalla Commissione di cui al comma 1, in base ai seguenti criteri:

1) Qualità e rilevanza culturale del festival	<p>Rilevanza culturale identitaria per le comunità locali (anche in termini di radicamento del festival nel repertorio etno-coreutico ed etno-musicale della comunità locale).</p> <p>Livello di adeguatezza delle manifestazioni del festival (qualità artistica e culturale del festival, numero di gruppi coinvolti, partecipazione di gruppi di altre regioni/ nazioni, attività collaterali quali convegni, premi, didattica etc.).</p>	punteggio max 50
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

2) Partecipazione e coinvolgimento del pubblico	<p>Grado di partecipazione e di coinvolgimento della comunità locale (suffragato da dati e/o elementi di analisi del contesto).</p> <p>Grado di partecipazione da parte del pubblico esterno alla comunità locale (ivi compresi i cittadini laziali residenti all'estero).</p>	punteggio max 30
3) Promozione del festival ed impatto sul territorio	<p>Livello di diffusione e promozione del festival.</p> <p>Ricadute del festival sui processi di sviluppo del territorio.</p> <p>(valutazione dell'impatto avuto sull'accrescimento socio - economico e culturale del territorio).</p>	punteggio max 20

6. Al termine della procedura di valutazione dell'istanza, la Direzione provvederà con proprio atto all'approvazione dei festival ammessi ed esclusi ed alla pubblicazione dell'Albo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge e dalla stessa decorre il termine di durata di cui all'articolo 6, comma 1. Saranno ammessi all'Albo i soli festival che abbiano conseguito un punteggio complessivo almeno pari a 50 su 100, di cui almeno 25 per il criterio n. 1.

7. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) e dall'art.23 della Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 15, a valere sul Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo (FUSR). Con successiva deliberazione di Giunta saranno individuati i criteri e le modalità per la concessione di tali benefici agli organizzatori dei festival, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei benefici e le cause di revoca, e di recupero delle somme erogate, di quelli concessi.

### **Art. 6 - Aggiornamento dell'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo ha durata triennale.
2. L'aggiornamento dell'Albo è effettuato ogni tre anni ed è finalizzato alla conferma dei festival iscritti in possesso dei requisiti, secondo le modalità indicate nel presente articolo, ed all'inserimento delle nuove iscrizioni, secondo le modalità indicate all'articolo 7.
3. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano, entro il termine indicato al successivo punto, un'istanza di conferma dell'iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta utilizzando l'Allegato A.3, attestante la permanenza dei requisiti e le eventuali variazioni intervenute.
4. L'istanza di conferma dell'iscrizione e le nuove istanze di iscrizione sono presentate con le modalità stabilite nell'articolo 7, entro il termine che verrà pubblicato con apposito avviso sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), alla pagina Cultura.

5. I festival per i quali non è stata presentata l'istanza di conferma dell'iscrizione di cui al comma 3 entro i termini previsti decadono automaticamente dall'Albo.

6. L'aggiornamento dell'Albo è effettuato con atto della Direzione competente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio e sul sito istituzionale, contenente l'approvazione dei soggetti ammessi e di quelli esclusi. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

### **Art. 7- Modalità di presentazione delle istanze e dei documenti**

1. Le istanze di iscrizione e di conferma, e la relativa documentazione, devono essere indirizzate alla Direzione utilizzando i modelli allegati, in file formato pdf e in file formato word, tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:

**[benchmarkingculturale@regione.lazio.legalmail.it](mailto:benchmarkingculturale@regione.lazio.legalmail.it)**

Le istanze di prima iscrizione all'Albo devono essere presentate entro il termine di cui all'articolo 4 e devono indicare in oggetto la dicitura "ART.9 L.R.29 DICEMBRE 2015 N.15-ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEI FESTIVAL DEL FOLKLORE".

Le istanze di richiesta di conferma dell'iscrizione recheranno come oggetto la dicitura" ART.9 L.R.29 DICEMBRE 2015 N.15-ISTANZA DI CONFERMA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEI FESTIVAL DEL FOLKLORE".

Le istanze di conferma e le nuove istanze di iscrizione da presentare in occasione degli aggiornamenti indicati all'articolo 6, devono essere trasmesse entro il termine che verrà indicato sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), alla pagina Cultura, come indicato all'articolo 6.

2. I suddetti termini sono perentori - farà fede la data di trasmissione attestata dal sistema informatico - e, ove ricadenti di sabato o in giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

3. Le proposte presentate fuori termine, con mezzi diversi da quelli indicati, prive di istanza o con istanza non sottoscritta dal legale rappresentante, o prive della relazione descrittiva di cui all'art.4, saranno escluse. Per ogni altra irregolarità nella compilazione della proposta progettuale e dei relativi allegati l'Amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare apposito termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, comunque non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale il progetto sarà dichiarato inammissibile.

La richiesta di regolarizzazione/integrazione verrà inviata esclusivamente all'indirizzo di posta certificata indicato nell'istanza di iscrizione.

4. La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### **Art. 8-Trattamento dei dati ed informazione sul procedimento**

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Area Benchmarking Culturale e Qualità.
2. I dati acquisiti per l'istruttoria delle istanze presentate, saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, dal personale dell'Amministrazione coinvolto nella gestione del procedimento.
4. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere l'iscrizione all'albo.
5. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Cristoforo Colombo, 212 - Roma. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione competente.

6. Con la presentazione della domanda l'interessato autorizza inoltre la Direzione competente ad utilizzare i dati forniti, entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per le pubblicazioni e le trasmissioni a terzi previste dalle norme in materia di trasparenza e di accesso agli atti. A tal fine l'interessato è invitato a segnalare alla Direzione competente, con adeguata motivazione, eventuali dati personali per i quali ritiene assolutamente necessario l'oscuramento in caso di istanza di accesso formulata da terzi legittimati.